

**Contributi** - Retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali - Assenze ingiustificate del lavoratore - Obbligo contributivo - Sussiste.

**Contributi** - Sgravi contributivi - Esenzione totale dei contributi, per i trentasei mesi successivi all'assunzione, in favore delle imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno - Mancato effettivo svolgimento della prestazione lavorativa in tali territori - Diritto allo sgravio - Non sussiste.

**Corte di Appello di Caltanissetta - 11.7.2015 n. 266 - Pres. Perriera - Rel. Catalano - PLM E. S.r.l. (Avv. Ferraro) - INPS (Avv.ti Russo, Dolce).**

*In caso di assenze non giustificate dei dipendenti, il datore di lavoro ha ugualmente l'obbligo di versare la contribuzione previdenziale sulla retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro stabilito dal contratto collettivo, ai sensi dell'art. 1, D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, conv. con L. 7 dicembre 1989, n. 389.*

*Le agevolazioni contributive previste dall'art. 8, comma 9, Legge 29 dicembre 1990, n. 407, applicabile razione temporis, in favore dei datori di lavoro operanti nelle aree del Mezzogiorno di cui al DPR 6 marzo 1978, n. 218, consistenti nella totale esenzione dei contributi per i trentasei mesi successivi all'assunzione, spettano esclusivamente ai lavoratori che siano effettivamente impiegati nelle medesime aree e non già a coloro che, pur essendo dipendenti di azienda sita nei medesimi territori, concretamente non operino in quelle zone, ma altrove, anche inviati in trasferta.*

FATTO - Con ricorso depositato al Tribunale di Caltanissetta, sezione lavoro, il 3.04.2008, la PLM E S.r.l. (di seguito PLM S.r.l.) proponeva opposizione avverso l'iscrizione a ruolo della somma di € 242.101,03 portata nella cartella esattoriale n. 292 2008 000168224 38, notificata il 25 febbraio 2008, ed asseritamente dovuta all'INPS per "contributi aziende" e relative sanzioni civili.

La società opponente eccepiva, in via preliminare, la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi con particolare riferimento a quelli antecedenti al periodo di paga 03/2002.

Nel merito, contestava, di essere debitrice di alcuna somma per i titoli ed i periodi indicati nella cartella esattoriale, traendo origine la pretesa contributiva dal verbale di accertamento INPS/INAIL del 22/03/2007, con il quale era stato infondatamente contestato alla società:

- di avere erroneamente continuato a denunciare quale lavoratore dipendente sino alla data di cessazione del rapporto del 31.03.2005 il sig. P.L., circostanza incompatibile con la carica rivestita, in tale periodo, di amministratore unico;
- di avere omesso di denunciare le retribuzioni relative ad assenze di giornate di lavoro non giustificate ai sensi e per gli effetti della legge 389/89;
- di avere omesso di denunciare quali retribuzioni aggiuntive gli importi corrisposti a titolo di trasferta (si specifica in proposito nel verbale: che dalla verifica dei libri paga/presenze è risultato che il valore della trasferta veniva corrisposto anche per i giorni di ferie - vedasi impiegato P.G. - o in misura inferiore ai giorni di calendario nonostante i lavoratori prestassero la loro opera fuori dal luogo di residenza: si specifica altresì che l'erogazione dell'indennità quale trasferta non era giustificata in quanto la società si era fatta carico delle spese di vitto ed alloggio dei dipendenti e nel 2006 i lavoratori erano stati assunti presso la S. di Pescara per i lavori in loco);
- di avere beneficiato delle agevolazioni contributive previste dalla legge 407/1990 in misura pari al 100% anziché del 50%;
- di avere erroneamente stipulato contratti di collaborazioni a progetto con i lavoratori meglio indicati nel verbale di accertamento. Costituitosi l'INPS, chiedeva il rigetto dell'opposizione, assumendo la legittimità dei recuperi contributivi operati con il verbale di accertamento del 22.03.2007. La Serit Sicilia S.p.a., a sua volta costituitasi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.

Espletata attività istruttoria, la causa veniva decisa con sentenza del 7.06.2011 con la quale il Tribunale adito dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Serit Sicilia S.p.a., rigettava l'opposizione e condannava la società ricorrente al pagamento delle spese processuali sia in favore dell'INPS che in favore della Serit Sicilia S.p.a..

Avverso detta sentenza la PLM S.r.l. proponeva appello per i motivi che saranno appresso esaminati.

**L'INPS** e la Riscossione Sicilia S.p.a., costituitesi, contestavano la fondatezza del gravame.

All'udienza del 24/06/2015 la causa è stata decisa come da dispositivo, ritualmente letto.

DIRITTO - 1. Con il primo motivo di appello l'appellante PLM S.r.l., pur condividendo la statuizione del difetto di legittimazione passiva della Serit Sicilia S.p.a., censura la sentenza impugnata per avere il primo giudice condannato essa appellante al pagamento delle spese sostenute dalla Serit Sicilia S.p.a., senza tenere conto che la notifica dell'atto di opposizione introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione di udienza contenente il provvedimento di sospensione dell'iscrizione a ruolo Opposta era stata effettuata a tale parte solo in forza di quanto disposto dall'art. 24, comma 7, D.Lgs. 46/1999 per il quale "il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario".

La doglianza è fondata, dovendosi ritenere ingiusta la condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della Serit Sicilia S.p.a., in quanto nessuna domanda nei suoi confronti era stata avanzata nel ricorso introduttivo del giudizio dalla PLM S.r.l., la quale aveva solo ottemperato ad una disposizione normativa in materia di notifica del provvedimento di sospensione del ruolo al Concessionario della Riscossione e ben potendo, quindi, la Serit Sicilia non costituirsi in giudizio.

2. Fondato è, altresì, il secondo motivo di gravame, con il quale la società appellante ripropone la già sollevata eccezione di parziale prescrizione dei contributi iscritti a ruolo, relativi al periodo di paga antecedente al marzo 2002 e alle relative somme aggiuntive.

Ed invero, considerato che il primo atto interruttivo è rappresentato nella specie dal verbale di accertamento del 22/03/2007 posto a base dell'iscrizione a ruolo

opposta, va considerata maturata la prescrizione quinquennale in ordine ai contributi relativi al periodo di paga antecedente il mese di marzo 2002 e, quindi in ordine agli addebiti di cui all'art. 1, 2 e 3 della cartella esattoriale opposta, che va dichiarata illegittima in tale parte.

3. Con il terzo motivo di appello la società appellante chiede la riforma della sentenza impugnata, in quanto il primo giudice avrebbe erroneamente disconosciuto il rapporto di lavoro di P.L., che non sarebbe mai stato amministratore unico, bensì avrebbe solo affiancato l'amministratore Ing. F.P.

In subordine, per il caso di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato di Pellegrino Luigi, la società appellante reitera la domanda di rimborso dei contributi versati all'INPS da portarsi eventualmente in compensazione con quelli dovuti.

La doglianza principale non è da ritenere fondata, atteso che, come già affermato dal primo giudice, P.L. è stato formalmente nominato amministratore della PLM S.r.l. con verbale di assemblea del 17.12.2001 e il fatto di ricoprire detto incarico, anche se svolto unitamente ad altro amministratore, è circostanza incompatibile con l'instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società medesima, che peraltro non ha dedotto e tanto meno dimostrato in giudizio la sussistenza del vincolo della subordinazione, e cioè l'assoggettamento, nonostante la suddetta carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso. Va accolta, invece, la doglianza proposta in via subordinata, in ordine alla quale è mancata una pronuncia da parte del primo giudice, con conseguente riforma Sul punto della sentenza impugnata nei termini di cui al dispositivo.

4. Con il quarto motivo di appello la società appellante chiede la riforma della sentenza impugnata, in quanto il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto fondato il recupero contributivo di cui al punto 2 del verbale di accertamento, in relazione alla omessa denuncia di retribuzioni per le giornate di lavoro per le quali i lavoratori si sarebbero assentati senza giustificazione.

Ad avviso della società appellante, l'INPS, per procedere legittimamente a tale recupero, avrebbe dovuto provare che le assenze dei lavoratori erano ingiustificate. La censura non può essere condivisa.

Il recupero contributivo di cui si discute appare assolutamente corretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge 389/89.

Infatti, l'imponibile retributivo deve essere determinato su quanto dovuto al lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, mentre solo in ipotesi eccezionali e tassativa può tenersi conto di eventi che abbiano interrotto le obbligazioni delle parti (come nel caso, ad esempio, dell'aspettativa).

Tra i casi di deroga a detto principio non rientra quello delle assenze non giustificate dei lavoratori, per cui in tali casi il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la contribuzione previdenziale sulla retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro stabilito dai contratti collettivi.

5. Con il quinto motivo di appello la società appellante rileva che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere legittimo l'assoggettamento a contribuzione di tutte le indennità di trasferta erogate dalla PLM S.r.l. ai dipendenti inviati fuori dal territorio di residenza e della sede di assunzione (Gela), mentre avrebbe dovuto, al più, ritenere assoggettabili a contribuzione solo le indennità di trasferta relative al cantiere di Pescara. La censura non è fondata.

Ed invero, come già ben argomentato dal primo giudice, il recupero contributivo dell'INPS si è correttamente fondato sull'insussistenza nella fattispecie dei requisiti tipici della "trasferta", con la conseguenza che le somme corrisposte a titolo di indennità trasferta in realtà non erano altro che retribuzione corrisposta ai lavoratori e dovevano, quindi, essere assoggettate per intero alla contribuzione previdenziale, senza possibilità di fruire del trattamento agevolato nella misura del 50%.

La prova della fondatezza di tale assunto può ricavarsi dal fatto - accertato in sede ispettiva dall'INPS - che le indennità di trasferta siano state corrisposte dalla PLM S.r.l. anche in relazione a giorni di ferie o, in altri casi, in misura inferiore rispetto ai giorni di calendario anche se i lavoratori prestavano la loro opera fuori dal luogo di residenza.

Ed ancora è stato accertato che la società appellante si faceva carico delle spese di vitto ed alloggio dei dipendenti, facendo così venir meno la stessa funzione dell'indennità di trasferta e che corrispondeva tale indennità anche ai lavoratori assunti presso lo SCCA di Pescara per i lavori svolti in loco. Del resto, l'indennità di trasferta si giustifica solo in funzione della temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale, mentre nel caso di specie i lavoratori, sebbene la società appellante asserisca "abbiano concordato la loro sede di lavoro in Gela", hanno sin dall'inizio prestato la loro attività alle dipendenze della PLM S.r.l. direttamente presso i vari cantieri menzionati nel verbale ispettivo, ben distanti da Gela.

Tali lavoratori, come correttamente ritenuto dal primo giudice, non possono quindi essere considerati in trasferta e da ciò consegue la legittimità del disposto recupero contributivo di cui al verbale ispettivo posto a base dell'iscrizione a ruolo opposta.

6. Con il sesto motivo di gravame la società appellante rileva che erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto fondato il recupero contributivo operato dagli ispettori dell'INPS del 50% dei benefici contributivi di cui alla legge 407/1990. Anche tale censura non può essere condivisa.

L'art. 8, comma 9 della legge 407/1990 stabilisce che nei confronti dei datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno che assumano, non in sostituzione di lavoratori dipendenti per qualsiasi causa licenziati o sospesi, con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi i contributi sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di 36 mesi.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante, la Suprema Corte ha più volte ribadito che la fruibilità degli sgravi contributivi da parte delle imprese operanti nel Mezzogiorno presuppone che i lavoratori occupati siano effettivamente impiegati nei territori del Mezzogiorno (Cass. Sez. Unite n. 753/99 (1); Cass. Sez. Unite, n. 761/99 (2); Cass. n. 15046/2001) e ciò sul presupposto che gli sgravi contributivi hanno la finalità di sostenere le imprese operanti nel Sud e di costituire un fattore di sviluppo delle relative zone.

Il medesimo principio opera anche per gli sgravi previsti dall'art. 8, comma 9, della legge 407/1990, che utilizza la stessa espressione ("operanti" nei territori del Mezzogiorno) dell'art. 38 della legge 488/1999, nonché quella adoperata dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle citate sentenze nn. 753/1999 (1) e 761/1999 (2). Dunque le agevolazioni contributive di cui al citato art. 8, comma 9, della legge 407/1990 si applicano solo per i lavoratori che concretamente svolgano attività nei territori meridionali, e non già per coloro che, pur essendo dipendenti di azienda sita nei medesimi territori, concretamente non operino in quelle zone, ma altrove, anche inviati in trasferta (cfr., sul punto, Cass. n. 18347/2003 (3)).

Deve ritenersi, dunque, che la società appellante ha illegittimamente goduto degli sgravi contributivi in questione ed è tenuta a restituire le relative somme come quantificate nella cartella esattoriale opposta.

7. Con il settimo motivo di appello la PLM S.r.l. chiede la riforma della sentenza impugnata, in quanto il primo giudice, accertata l'inesistenza del contratto di lavoro a progetto stipulato con i lavoratori indicati nel verbale ispettivo, avrebbe erroneamente ritenuto la conversione in contratto di lavoro subordinato, senza tuttavia valutare se l'atteggiarsi del rapporto di lavoro potesse inquadarsi nell'ambito della subordinazione ed anzi accertandone l'autonomia. In subordine, per il caso di ritenuta conversione in contratti di lavoro subordinato, la società appellante reitera la domanda di rimborso dei contributi versati alla gestione separata da compensare con quelli richiesti dall'INPS per la gestione lavoratori dipendenti.

La censura proposta in via principale è da ritenere infondata.

Il contratto di lavoro a progetto è una forma particolare di lavoro autonomo definita dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61.

La norma sancisce che perché possa sussistere un contratto di lavoro a progetto non deve esservi vincolo di subordinazione e quindi si deve essere in presenza di un rapporto di lavoro autonomo.

All'interno di tale categoria, perché possa parlarsi di lavoro a progetto è necessario che sussista un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale. Alla luce di questa disposizione la valutazione del primo giudice risulta corretta. Il Tribunale di Gela, infatti, non ha disposto l'automatica conversione dei contratti di lavoro a progetto in rapporti di lavoro subordinato, ma ha ritenuto provala la subordinazione sulla base dei compiti affidati ai lavoratori ("Assistenza durante le fasi di prefabbricazione e montaggio) indicati proprio nel contratto di lavoro a progetto stipulato tra le parti ed ha motivato adeguatamente sul punto, affermando che non si riesce a cogliere alcuna autonomia dei lavoratori che, al contrario, risultano perfettamente integrati nel ciclo produttivo.

La sentenza impugnata dà atto, inoltre, della perfetta coincidenza tra l'esecuzione dell'appalto affidato alla PLM e la prestazione lavorativa affidata con i contratti di lavoro a progetto ed evidenzia, quale indice probante della subordinazione, la previsione di una retribuzione fissa con cadenza mensile.

Va accolta, invece, la doglianza proposta in via subordinata, in ordine alla quale è mancata una pronuncia da parte del primo giudice, con conseguente riforma sul punto della sentenza impugnata nei termini di cui al dispositivo.

8. Con l'ottavo motivo di gravame la società appellante contesta la qualificazione data dal primo giudice alla fattispecie in esame di "evasione" e non "omissione" contributiva ai fini dell'applicazione del trattamento sanzionatorio. La doglianza, ad avviso della Corte, deve essere accolta, con conseguente riforma sul punto della sentenza appellata.

E' stato di recente affermato dalla Suprema Corte (sentenza n. 1476/2015) che il datore di lavoro che abbia denunciato il rapporto di lavoro quale autonomo, così come qualificato dalle parti, e abbia provveduto al versamento dei contributi al relativo ente previdenziale, deve pagare, in caso di obbligo contributivo

successivamente riconosciuto in sede amministrativa o giudiziale, le sanzioni civili per omissione e non già per evasione contributiva.

Ciò è quanto accaduto nella fattispecie in esame, nella quale la società appellante Ita denunciato regolarmente i contratti di lavoro a progetto, ragion per cui ritiene la Corte che il trattamento sanzionatorio applicabile sia quello relativo alle omissioni contributive.

Analoghe conclusioni valgono per i recuperi contributivi relativi alle assenze ingiustificate, alle trasferte ed alle agevolazioni contributive ex legge 407/1990, essendo stati i dipendenti, in tutti i predetti casi, regolarmente denunciati all'INPS. In conclusione, la sentenza appellata va parzialmente riformata nei termini di cui al dispositivo e, nel resto, confermata.

In considerazione dell'esito del giudizio, con parziale accoglimento dell'appello, le spese del doppio grado del giudizio tra la società appellante e l'INPS vanno per metà compensate tra le parti e per la restante metà poste a carico della società appellante.

Vanno invece interamente compensate tra la società appellante e Riscossione Sicilia S.p.a. le spese del doppio grado del giudizio.

*(Omissis)*

---

**(1) V. in q. Riv., 2000, p. 135**

**(2) V. in q. Riv., 2000, p. 714**

**(3) V. in q. Riv., 2004, p. 123**